



N.15
del 29-09-2014

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014.-

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente/Assente
Sedda	Antonio	Sindaco	Presente
Demuru	Graziano	Consigliere	Assente
Corda	Giampaolo	Consigliere	Presente
Masala	Daniela	Consigliere	Presente
Serra	Elisa	Consigliere	Assente
Putzolu	Sabina	Consigliere	Assente
Fodde	Samuele	Consigliere	Presente
Lombardo	Mirko	Consigliere	Presente
Poddighe	Daniel	Consigliere	Presente
Licheri	Antonella Maria Maddalena	Consigliere	Presente
Poddighe	Fernando	Consigliere	Assente
Carta	Simone	Consigliere	Presente
Iamundo De Cumis	Walter Giovanni	Consigliere	Presente

- ▣ Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
- ▣ Presiede il Sig. Antonio Sedda nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

▣ Il Presidente Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639/731, legge 27 dicembre 2013, n°147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

VISTE le disposizioni dei commi 641/648 del citato articolo 1 della Legge n°147/2013, i quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n°16 , convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n°68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n° 267 recante " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTI:

- l'articolo 151, comma 1, del predetto Decreto Lgs n°267/2000, il quale dispone che: "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze*";
- l'articolo 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs n°267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché , per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";
- l'art. 53 , comma 16, della Legge n°388/2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge n° 488/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs n° 360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 (G.U. n° 169 in data 23.07.2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, già in precedenza prorogato, è stato differito al 30 settembre 2014;

VISTO in particolare il comma 683 della Legge n° 147/2013 il quale stabilisce che: "*Il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti norme in materia.*";

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n° 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n° 124;

RILEVATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 683 Legge n°147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

ATTESO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

DATO ATTO che le tariffe applicate all'annualità precedente, peraltro relative alla Tarsu 2011, non consentono un'adeguata copertura del costo del servizio, l'Ente ritiene necessario e opportuno aumentare le tariffe al fine di garantire, sulla base del Piano finanziario approvato, la copertura del costo integrale del servizio;

DATO ATTO, inoltre, che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 Legge n°147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

RILEVATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato;
In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n° 17381);
- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la *non sindacabilità in sede giudiziaria* (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n° 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n° 750 e 10 luglio 2003 n° 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n° 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n° 3825);
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n° C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti

urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n° 6208;

- le tariffe applicabili sulla base dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n°158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento IUC, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 20%;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011, il quale testualmente recita :

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate ai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n° 446/1997.";

VISTO:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n° 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portaleferalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n°147/2013, secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;

VISTA la nota 24 marzo 2014, n° 5648 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti relativamente alla TARI, in particolare è precisato che i Comuni possono fissare liberamente le scadenze della TARI;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento stabilire le seguenti scadenze della TARI limitatamente all'anno 2014, fissando n° 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti:

- rata n° 1 : 16/01/2015;
- rata n° 2 : 16/03/2015;
- rata n° 3 : 16/05/2015;
- rata n° 4 : 16/07/2015;
- rata in unica soluzione, a discrezione del contribuente, entro il termine previsto per la scadenza della 4^ rata al 16/07/2015;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del precitato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi peralzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- n°6 voti favorevoli e n°3 contrari (Iamundo De Cumis W. G., Carta Simone, Licheri Antonella), su n°9 consiglieri presenti e votanti;

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata eseguibilità del presente atto, stante l'urgenza di dar corso alle conseguenti procedure e, palesemente espressi per alzata di mano si ottengono i seguenti risultati;

- all'unanimità con n°9 voti favorevoli su n°9 consiglieri presenti e votanti;

Dato atto che alle ore 22.00, dopo la votazione, esce dall'aula il consigliere Poddighe Daniel.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

Di approvare il Piano Finanziario relativo a Tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014 predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e allegato alla presente deliberazione (All.A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di approvare le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014, come risultanti dallo stesso Piano Finanziario:

UTENZE DOMESTICHE	€ 1,1576
UTENZE NON DOMESTICHE	€ 2,6437

Di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, nella misura stabilita dalla provincia;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della Tassa sui rifiuti TARI;

Di stabilire le seguenti scadenze della TARI limitatamente all'anno 2014, fissando n° 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti:

- rata n° 1 : 16/01/2015;
- rata n° 2 : 16/03/2015;
- rata n° 3 : 16/05/2015;
- rata n° 4 : 16/07/2015;

rata in unica soluzione, a discrezione del contribuente, entro il termine previsto per la scadenza della 4^ rata al 16/07/2015;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI , al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione , ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 2011 (L. n° 214/2011);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Antonio Sedda

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, D. LGS. 18/08/2000, n. 267
SETTORE FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno **08-10-2014** dove resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 08-10-2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all'originale.

DUALCHI, lì 08-10-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Piera Demuru



Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

ALLEGATO alla delibera CC/GC
n° 14 del 29/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Masala
Ufficio Tributi

Settore Finanziario

PIANO FINANZIARIO
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Per il servizio in oggetto, nell'anno 2013 sono state applicate le seguenti tariffe (Delibera di G.C. n. 53 del 09.12.2010)

UTENZE DOMESTICHE 0,8575
UTENZE NON DOMESTICHE 2,1150

La gestione per l'anno 2013, sulla base delle tariffe anzidette ha ottenuto il seguente risultato:

ENTRATE	
Ruolo TARES (add.li comprese)	56.125,29
TOTALE ENTRATE	56.125,29

SPESE	
Servizio raccolta	39.600,00
Servizio smaltimento	24.707,89
TOTALE SPESE	64.307,89

PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 87,28 %

Tenuto conto dei risultati che precedono, e dei costi del servizio attualmente in essere, per l'anno 2014 si propongono le seguenti tariffe:

UTENZE DOMESTICHE 1,1576
UTENZE NON DOMESTICHE 2,6437

In relazione alla tariffa come sopra proposta, vengono rilevati i seguenti dati di bilancio per l'anno 2014:

ENTRATE	
Ruolo TARES (add.li comprese)	84.000,00
TOTALE ENTRATE	84.000,00

SPESE	
Servizio raccolta	39.600,00
Servizio smaltimento	44.400,00
TOTALE SPESE	84.000,00

PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 100,00 %

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Antonella Masala